

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Incarico professionale trimestrale di medico-veterinario

FRA

l'ing. Paolo Stefanelli, nato a Palmanova il XXX, Direttore dell'Ente, competente alla stipulazione ai sensi degli articoli 17, comma 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come successivamente modificato, in nome e per conto dell'**Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia**, con sede in Udine, Via Colugna n. 3 – codice fiscale 8000950305, di seguito "l'Ente o committente",

E

Il dott. **Andrea FABRIS** nato a Udine il XXX, residente a XXX, Via XXX, codice fiscale FBRNDRXXX, Partita IVA XXX, veterinario libero professionista, di seguito in breve il "Contraente", si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

1. L'Ente, come sopra rappresentato, affida al dott. Andrea Fabris che accetta assumendone le connesse responsabilità professionali, l'incarico individuale a tempo determinato di medico-veterinario a supporto delle attività di competenza dell'Ente Tutela Pesca della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'incarico comporta lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
- 1) Consulenza ed assistenza medico-veterinaria per tutti gli impianti di allevamento ittico dell'Ente (Flambro, Forni di Sotto, Amaro, Moggio Udinese, Maniago, S. Vito al Tagliamento, Somplago, Polcenigo) compreso l'acquario regionale di Ariis di Rivignano;
 - 2) iniziative atte a mantenere gli impianti di allevamento ittico dell'Ente quali aziende riconosciute dalla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 2006/88/CEE;
 - 3) presenza diretta nell'impianto interessato da casi di urgenza, con reperibilità h24, e disponibilità ad intervenire entro le 24 ore successive;
 - 4) formazione del personale operaio e collaborazione nella preparazione di circolari e di altri documenti di carattere sanitario.
2. Il Contraente si impegna espressamente a prestare l'incarico così come sopra descritto.

ART. 3 – DURATA

1. La durata dell'incarico è stabilita in tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013 e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001.

.

ART. 4 – COMPENSO

1. Il costo massimo complessivo per l'Ente è fissato in euro 3.000,00 (tre mila/00) ed è da intendersi comprensivo dell'IVA e degli oneri previdenziali a carico del committente.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso è stato determinato in coerenza al valore di incarichi professionali di tipo analogo, eseguiti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 5 – LIQUIDAZIONE

1. Il compenso di cui all'articolo 4 sarà liquidato entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura.
2. Il pagamento avverrà a fronte della presentazione della fattura che dovrà recare, ai fini della normativa per la fatturazione elettronica, l'indicazione del Codice Univoco Ufficio: quello assegnato all' Ente è il seguente: **UFNWQF**.
3. L'Ente non rientra nell'elenco tassativo, di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, degli enti pubblici soggetti al regime di versamento dell'IVA denominato "split payment".
4. Il Contraente autorizza l'Ente, sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo, a disporre il pagamento del compenso mediante accredito sul conto corrente bancario a sé intestato, giusta dichiarazione agli atti.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1. Il Contraente è vincolato alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. La proprietà degli elaborati prodotti nello svolgimento dell'incarico spetta al committente, senza il cui benessere nulla potrà essere diffuso.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Contraente autorizza il committente al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi in conformità al D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196. I dati saranno trattati manualmente o per via informatica ai fini dell'espletamento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell'esecuzione del contratto.

ART. 8 - DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972. Avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 9 - RICHIAMO DI NORME

1. Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto si applicano le vigenti norme in materia, ed in particolare le disposizioni di cui al Libro V, Titolo III del Codice Civile (articoli 2222 – 2238).
2. Al presente rapporto di consulenza si applicano, a pena di risoluzione in caso di inosservanza, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 30 gennaio 2015 e con decreto del Presidente della Regione n. 039/Pres. del 24 febbraio 2015. Il menzionato Codice è reperibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 10 - EFFICACIA

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto diverrà eseguibile solo ad avvenute formalità di pubblicazione, ai sensi di legge.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia sarà competente il foro di Udine.

Letto, approvato e sottoscritto in data 13 giugno 2016.

PER L'ENTE – ing. Paolo Stefanelli

IL CONTRAENTE – dott. Andrea Fabris